

RACCOLTA SENTENZE CIVILI E PENALI 2020

Di seguito una raccolta di quelli che sono gli approdi giurisprudenziali ritenuti più significativi, ai quali è giunta la Suprema Corte di Cassazione nel corso del 2020.

- Cass. Civ., Sez. I, Sent. 20/01/2020 n. 1119 -

La Prima Sezione civile, decidendo sulla domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato anteriormente all'evoluzione giurisprudenziale recata da Sez. 1, 10 maggio 2017, n. 11504 e Sez. U, 11 luglio 2018, n. 18287 in ordine alla sua natura e funzione, ha affermato: "che tale mutamento dell'orientamento della S.C. non integra, ex se, i giustificati motivi sopravvenuti richiesti dall'art. 9, comma 1, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per la revisione dell'assegno, atteso che – in forza della formazione rebus sic stantibus del giudicato sulle statuizioni cd. determinative e del carattere meramente ricognitivo dell'esistenza e del contenuto della regula iuris proprio della funzione nomofilattica, che non soggiace al principio di irretroattività – il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi attiene agli elementi di fatto e deve essere accertato dal giudice ai fini del giudizio di revisione, da rendersi, poi, al lume del diritto vivente";

- Cass. Civ., Sez. II, Sent. 20/01/2020 n. 1082 -

"In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'art. 130, comma 2, cod. consumo, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma 2, del cod. consumo.";

- Cass. Civ., Sez. I, sent. 23/01/2020 n. 1185 -

La Prima Sezione civile ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) «Nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota»; b) «Il socio moroso di s.r.l. non è ammesso, secondo il disposto dell'art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori».

- Cass. Civ., Sez. II, Sent. 27/01/2020 n. 1736 -

“Nel processo civile, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore; del pari, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia”;

- Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 28/01/2020 n. 1867 -

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione in tema di rapporto di lavoro giornalistico, hanno affermato che l'attività svolta dal collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo.”;

- Cass. Civ., Sez. I., sent. 10/02/2020 n. 3022 -

«in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio per dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio, e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento»;

- Cass. Civ., Sez. III., Sent. 11/02/2020 n. 3314 -

“Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell’utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata la “assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito”;

- Cass. Civ., Sez. I., Sent. 03/04/2020 n. 7667 -

“In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all’art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidate da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”;

- Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 28/04/2020 ord. n. 8241 -

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, hanno affermato che: “ai sensi dell’art. 363, comma 3 c.p.c., che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda”;

- Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 30/04/2020 n. 8434 -

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione in tema di condominio, hanno affermato, i seguenti principi di diritto: “I) Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito.II) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione; il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini.III) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione; con tale contratto il proprietario di un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643 n. 8 c.c. Ove stipulato da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni”;

- Cass. Civ., Sez. III, Sent. 05/05/2020 n. 8459 -

“L'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta “non iure” che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, valorizzando, in particolare, il fatto che egli avesse sempre negato il riconoscimento e la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l'aspirazione alla genitorialità”).

- Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 02/01/2020 n. 51 -

“Il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge”;

- Cass. Pen., Sez. III, Sent. 20/01/2020 n. 2000 -

In tema di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, la Terza sezione ha affermato che “la caduta dell’opera in pubblico dominio, per il decorso del termine di settanta anni dalla morte dell’autore, costituisce un elemento negativo del fatto-reato previsto dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 e pertanto il relativo onere della prova grava sull’imputato che intende avvalersene”;

- Cass. Pen., Sez. III, Sent. 28/01/2020 n. 3465

La Terza sezione ha affermato che la disciplina penale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 trova applicazione, in forza dell’art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.P.R. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza tra liquido da inalazione e tabacco lavorato estero determinati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido corrisponde a 5,63 sigarette convenzionali;

- Cass. Pen., Sez. III, sent. 26/02/2020 n. 7590 -

“Commette il reato di sottrazione di minori il genitore di nazionalità straniera che sottragga e trasferisca all’estero i figli, residenti in Italia, in modo da impedire all’altro genitore l’esercizio della relativa potestà, attribuita dalla legge italiana ad entrambi i coniugi, dovendo trovare applicazione l’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 64, secondo cui il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando avviene «in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro”;

- Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. 03/03/2020 n. 8544 -

“i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, condannati per comportamenti tenuti in epoca antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite Demitry del 1994, siano rimasti estranei al giudizio promosso innanzi alla Corte Europea, ma si trovino nella medesima posizione quanto a prevedibilità della condanna in relazione a detto reato, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non costituisce sentenza pilota e neppure può ritenersi espressiva di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea”;

- Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. 03/03/2020 n. 8545 -

“ l’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa, prevista dall’art. 416-bis, comma primo, cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale, è estensibile al concorrente che non sia animato da tale scopo a condizione che egli risulti consapevole dell’altrui finalità agevolatrice, secondo la disciplina generale dettata dall’art. 59, comma secondo, cod. pen., che attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute.”;

- Cass. Pen., Sez. III, Sent. 10/03/2020 n. 8795 -

“In tema di intercettazioni di comunicazioni nei confronti di parlamentari, la Terza sezione ha affermato che, qualora il procedimento sia in fase dibattimentale, in assenza di preventiva autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni da parte della Camera di appartenenza, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari provveda alla relativa richiesta avendo egli esaurito il suo potere decisionale con la chiusura della fase delle indagini preliminari”;

- Cass. Pen., Sez. II, sent. 11/03/2020 n. 9758 -

“Il fittizio distacco internazionale di lavoratori, finalizzato ad eludere fraudolentemente gli obblighi contributivi del datore di lavoro per conseguire un profitto ingiusto, integra il reato di truffa aggravata di cui all’art. 640, comma secondo, cod. pen., non rientrando nell’area operativa del reato di cui all’art. 38-bis del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che invece punisce la somministrazione di lavoro fraudolenta laddove posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, al fine esclusivo di tutelare quest’ultimo”;

- Cass. Pen., Sentenza 10/04/2020, n. 11959 –

“Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “file” o “dati informatici” attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito “formattato”, in quanto tali "dati informatici" – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità - sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale”;

- Cass. Pen., Sez. III, Sent. 28/04/2020 n. 13107 -

“Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, non deve tenersi conto, quanto alla valutazione dell’entità del danno, della capacità economica dell’istituto previdenziale danneggiato, atteso che oggetto di tutela non è il patrimonio di questo, ma l’osservanza degli obblighi contributivi gravanti sul datore di lavoro in funzione del finanziamento della generalità delle prestazioni erogate dal sistema previdenziale a chiunque ne abbia diritto”;